



COMUNE DI AGRIGENTO

* * * * *

Allegato "A" alla deliberazione
Consiliare n. 137 del 12/12/2002.
Modificata con la deliberazione di
C.C. n. 11 del 15/02/2007.
Modificata con la deliberazione di
C.C. n. 101 del 29/04/2014

STATUTO

TITOLO I

ART. 1 LA COMUNITA'

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce a tutti i cittadini appartenenti alla comunità agrigentina l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa e sociale del comune di Agrigento.

2. I cittadini della comunità, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano, i referendum e le altre forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, esprimono le scelte con cui individuano i propri interessi fondamentali e determinano l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.

3. Il comune di Agrigento adegua la propria organizzazione e la propria attività ai principi di imparzialità e di buon andamento e a ciò si adegua anche nell'informazione e nella comunicazione quali condizioni essenziali per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

4. Il Comune, quale ente autonomo, in conformità con il principio di sussidiarietà, cura gli interessi, promuove e coordina lo sviluppo, tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, dei costumi, delle tradizioni, delle esigenze della propria popolazione, nonché del suo patrimonio storico, archeologico, culturale, ambientale e naturalistico.

5. Il comune di Agrigento, proclamando la dignità di ogni persona come fine primario della propria attività sociale, concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla vita ed alla salute, adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti; individua inoltre nei valori di libertà, giustizia, eguaglianza, pace, fratellanza e solidarietà, i cardini della crescita e dello sviluppo civile dell'intera comunità di Agrigento.

ART. 2 L'AUTOGOVERNO

1. L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, dello Statuto regionale, delle leggi dello stato e di quelle della Regione siciliana.

ART. 3 LO STATUTO

1. L'autogoverno della comunità di cui al precedente art. 2

si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che costituisce l'atto fondamentale con cui il Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, esplica la propria espressione giuridica sulla struttura e sulla attività dell'ente.

2. Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

ART. 4 I REGOLAMENTI

1. Il Comune emana i regolamenti in tutte le materie di propria competenza.

2. I regolamenti comunali sono adottati entro 180 giorni successivi all'entrata in vigore dello statuto adeguato ove non vi siano previsti termini diversi dalla legge.

ART. 5 RUOLO E FUNZIONI GENERALI

1. Il Comune è ente con competenza generale, tendenzialmente rappresentativo di ogni interesse della comunità che risiede nel suo territorio, salvo quelli che la Costituzione e le leggi generali attribuiscono allo Stato, alla Regione o alla Provincia regionale.

2. Il Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, è, secondo il principio di sussidiarietà, titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con leggi statali e regionali. Nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale favorisce la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità esistenti nel territorio comunale.

3. Esercita le sue attribuzioni per il conseguimento da parte di cittadini e della comunità delle seguenti finalità:

a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;

b) assunzione di iniziative per migliorare la qualità della vita nella comunità, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, per assicurare protezione, sostegno e condizioni di autosufficienza;

c) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;

d) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della comunità valorizzando e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;

e) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione

ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne.

Le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni altro promosso dal Comune si propongono di assicurare pari dignità ai cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà.

4. Promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

5. Adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

6. Esercita le funzioni delegate dalla Regione di interesse della propria comunità, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite per questi interventi dalla legislazione regionale.

ART. 6 PRINCIPI GENERALI

1. Il comune di Agrigento, città patrimonio dell'umanità, favorisce la libertà, la pace e l'incontro tra i popoli.

2. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano; rigetta ogni forma di criminalità, di violenza e di razzismo; attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo, prevedendo interventi e modalità organizzative che garantiscano continuità di relazioni e sempre più stretti rapporti.

3. Pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana nella sua globalità.

4. Riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio tra i valori fondamentali della comunità.

ART. 7 FINALITA' ED OBIETTIVI CULTURALI

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione artistica e storica locale, promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con tutte le istituzioni culturali statali, regionali e locali.

2. Si impegna a favorire la conoscenza e la fruizione del proprio patrimonio artistico, culturale, monumentale e bibliografico.

3. Provvede, con interventi di sostegno, ad incentivare occasioni di formazione professionale per il restauro, l'artigianato artistico, le espressioni culturali, mirate soprattutto al recupero del centro storico; impegna quota parte delle risorse destinate a realizzazione di opere pubbliche per la commissione di opere d'arte e degli oneri di urbanizzazione per l'arredo urbano.

4. Riconosce nel servizio bibliotecario comunale una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità e una via attraverso la quale: adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrati, mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo, conservare la memoria della propria comunità e attuare il principio della trasparenza nel proprio operato.

ART. 8 TERRITORIO ED AMBIENTE

1. Il Comune, per la tutela dell'ambiente, sostiene più rilevanti interventi sul territorio e negli insediamenti produttivi, sottoponendoli a valutazioni di impatto ambientale ed, altresì, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale e naturale, adotta tutte le opportune misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e garantisce la salubrità dei posti di lavoro.

2. Considera il piano regolatore generale strumento essenziale di pianificazione territoriale, predispone la costante verifica sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, specialmente nel centro storico, prevedendo limiti e vincoli per le modifiche di destinazione d'uso.

3. Salvaguarda le coltivazioni e le alberature tipiche e favorisce il regolare sfruttamento agricolo del territorio.

4. Il consiglio comunale istituisce la conferenza permanente sull'ambiente, quale organo consultivo, espressione delle associazioni ed istituzioni maggiormente rappresentative e ne determina, con apposito regolamento, i criteri di composizione, di funzionamento e le competenze.

5. Il Comune persegue il fine di assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa, quale riconoscimento di una funzione sociale prevalente.

6. Nell'ambito dei limiti, modi di acquisto e di godimento determinati dalla legge per l'esercizio della proprietà privata, sono previsti interventi per il pieno utilizzo del patrimonio immobiliare sfitto e misure appropriate per favorire il mercato delle locazioni.

ART. 9 POLITICHE SOCIALI E SANITARIE

1. Il Comune promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione; si adopera per l'abbattimento delle barriere architettoniche; sviluppa un efficace servizio di assistenza sociale a favore soprattutto delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore.

2. Si impegna, anche con opportuni provvedimenti di carattere generale, a garantire alla popolazione anziana l'assistenza ed il sostegno necessario a rimuovere particolari situazioni di povertà e di emarginazione.

3. Promuove l'attività sportiva garantendo a tutti i cittadini l'utilizzo degli impianti comunali. Per tali ragioni gli impianti sportivi comunali non possono essere gestiti da soggetti ed enti con fini di lucro. Si attiva, con il coinvolgimento di associazioni e società sportive, per garantire l'educazione motoria e favorire la pratica sportiva in ogni fascia di età, quali momenti formativi e occasioni di incontro, aggregazione, espressione della persona.

4. Promuove e tutela le pari opportunità nel mondo del lavoro ed in tutti gli ambiti della convivenza familiare e sociale.

5. Promuove la tutela della vita umana, della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla responsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli.

6. Valorizza la difesa e la salvaguardia di tutte le diversità sociali ed individuali, considerandole patrimonio comune di tutta la collettività. A tal fine costituisce una commissione consiliare quale osservatorio permanente per tutti i settori della società civile, particolarmente esposti a discriminazioni sociali ed individuali (famiglia, scuola, lavoro).

ART. 10

ECONOMIA - SVILUPPO TECNOLOGICO - LAVORO

1. Il Comune si qualifica come ente di promozione dello sviluppo economico, attiva ogni forma di incentivazione dell'associazionismo cooperativo, favorendo la formazione professionale, attuando strumenti di indirizzo e di orientamento, incoraggiando in tutte le forme possibili l'inserimento professionale di disabili o di soggetti comunque svantaggiati, valorizzando progetti di intervento produttivi finalizzati ad esaltare specifiche vocazioni del territorio. Riconosce nel lavoro e nell'inserimento nel mondo produttivo uno dei fattori determinanti per la partecipazione dei cittadini extracomunitari alla vita della comunità cittadina.

2. Valorizza le forme associative di volontariato dei cittadini: a tal fine garantisce forme di partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita dell'ente. Favorisce, altresì, con idonei interventi, il sistema produttivo locale, valorizzando la rete di servizi ed infrastrutture a supporto della piccola e media impresa, predisponendo ed attuando programmi per la promozione di congressi ed attività fieristiche realizzati anche da privati, che hanno lo scopo di produrre concretamente turismo, cultura e sviluppo.

3. Il coordinamento e la partecipazione a tali iniziative vengono demandati ad apposito regolamento.

4. Il consiglio comunale istituisce una commissione permanente per lo sviluppo e l'occupazione, quale organo consultivo delle associazioni del lavoro e dei soggetti economici più rappresentativi.

ART. 11

COLLABORAZIONE DEL COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI E FORME DI RELAZIONE

1. Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri enti locali e con pubbliche amministrazioni al fine di:

- a) coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;
- b) sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;
- c) razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.

2. Può stipulare convenzioni con altri enti locali per l'esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni.

3. Utilizza altresì gli accordi di programma come strumenti ordinari attraverso i quali favorisce, in particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. Il Comune può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la comunità locale.

ART. 12

NATURA GIURIDICA

1. Il Comune è persona giuridica territoriale ed i suoi elementi costitutivi sono il territorio, la popolazione e la personalità giuridica:

- a) il territorio è l'ambito entro il quale il Comune esercita la propria potestà;
- b) la popolazione è l'elemento personale dell'ente ed è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e da quelli che abbiano nel Comune la loro dimora temporanea;
- c) la personalità giuridica, determinata dalla legge, comporta la titolarità dei diritti e dei poteri pubblici.

2. Il Comune è un ente autarchico che gode di potestà statutaria, regolamentare, amministrativa e tributaria.

3. Esercita funzioni amministrative proprie, funzioni delegate dallo Stato, funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia regionale.

ART. 13

TERRITORIO E SEDE

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 244,47, confina a nord con i comuni di Cattolica Eraclea, Sant'Angelo Muxaro, Raffadali, Joppolo Giancaxio, Aragona, a sud con il mare Mediterraneo, ad ovest con i comuni di Montallegro, Siculiana, Realmonte, Porto Empedocle, ad est con i comuni di Favara, Naro, Palma di Montechiaro, fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia. La sede legale del Comune è presso il Palazzo municipale, dove hanno luogo le riunioni degli organi collegiali. Il consiglio e la giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART.14

STEMMA E GONFALONE

1. Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma costituito da tre giganti che sostengono tre torri contraddistinto dal motto "Signat Agrigentum mirabilis aula gigantum", così come riportato nella scultura del XV secolo custodita nel museo civico.

2. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone nella foggia autorizzata, nonché la mazza argentea simbolo dell'autorità amministrativa.

3. Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato e/o dal presidente del consiglio o da un consigliere delegato e scortata dai vigili urbani del Comune.

4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo l'autorizzazione del sindaco o del presidente del consiglio.

TITOLO II

ART. 15

ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del comune di Agrigento: il consiglio comunale, il sindaco, la giunta.

2. Spettano agli organi comunali la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione dei principi e l'esercizio delle competenze previste dallo statuto, nell'ambito della legge.

3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti, previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, compresi in tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi per realizzare un'efficiente forma di governo della collettività comunale.

ART. 16
NORME DI COMPORTAMENTO - PARI
OPPORTUNITA'

1. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.

2. Al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

3. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado.

4. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo al segretario che faccia risultare la loro assenza dal verbale. Si osservano le disposizioni stabilite dalla legge per i piani urbanistici.

5. Il consiglio comunale, il sindaco e la giunta assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il consiglio promuove la presenza di entrambi i sessi fra i componenti delle commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nonché nelle nomine, espressamente riservate dalla legge al consiglio, dei propri rappresentanti.

6. Il Sindaco garantisce la rappresentanza di entrambi i generi nella nomina dei componenti della Giunta e nella nomina come rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.

ART. 17
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

ART. 18
COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed esercita tale attribuzione su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto e dalla legge di riferimento; adotta gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge. Le funzioni del consiglio comunale non sono delegabili né assumibili d'urgenza dalla giunta comunale.

2. Individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita la potestà e le competenze previste dalla legge.

3. L'attività di controllo e di indirizzo politico amministrativo può, inoltre, essere esercitata dai consiglieri attraverso interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

4. Le modalità, la forma ed il contenuto dei precedenti atti sono demandati ad apposito regolamento.

5. Il consiglio comunale si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti anche attraverso la richiesta di specifiche relazioni, per la regolarità delle procedure contabili e finanziarie, secondo i modi e le forme stabiliti nel regolamento.

6. Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti per le attività:

a. degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

b. delle istituzioni, enti, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti ed interventi effettuati per conto del Comune od ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

8. Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento e nel rispetto dell'autonomia agli stessi riconosciuta dalla legge e dal presente statuto, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al sesto comma del presente articolo con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione comunale persegua i principi affermati dallo statuto e dalla programmazione generale adottata.

9. Ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

a. Statuti comunali e delle aziende speciali, regolamenti, criteri generali in materia di regolamento uffici e servizi;

b. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, conti consuntivi, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;

c. le convenzioni tra i comuni e quelle tra Comune e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e. organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (art. 42 comma 2 lett. e) d.lgs. n. 267/00)

f. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;

g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h. contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; (art. 42 comma 2 lett. h) d.lgs. n. 267/00)

i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;

l. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; (art. 42 comma 2 lett. l) d.lgs. n. 267/00);

m. valutazioni, da esprimere in seduta pubblica, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma e attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;

n. l'approvazione della mozione di sfiducia al Sindaco nei casi di cui all'art. 10 della l.r. 15/9/97 n. 35, s.m.i., nei casi e con le modalità ivi previsti;

o. l'approvazione della mozione di revoca al Presidente del Consiglio Comunale nei casi di cui all'art. 11 bis della l.r. 15/9/97 n. 35, come introdotto dall'art.10 della L.R. n. 6/2011, nei casi e con le modalità previste dal successivo art. 24bis.

10. **Ha inoltre competenza a:**

a. dichiarare, previa lettura ed eventuale rettifica, approvati i verbali delle sedute precedenti;

b. trattare mozioni, interrogazioni, interpellanze, questioni ed argomenti di carattere generale promossi da consiglieri, da associazioni, comitati, organizzazioni sindacali o di categoria;

c. promuovere iniziative ed ordini del giorno per sollecitare comportamenti o provvedimenti di organi esterni.

d. ricevere il giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione Italiana, nella seduta di insediamento.”

ART. 19

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dei propri lavori.

2. Espletate le operazioni di giuramento e surroga, procede all'elezione nel suo seno del presidente secondo le norme vigenti.

3. La convocazione avviene con ordine del giorno indicante tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.

4. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta secondo le leggi vigenti.

5. La presidenza provvisoria dell'assemblea convocata, nei modi di cui sopra, spetta al consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, fino all'elezione del presidente.

6. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e ne dirige il dibattito, fissa l'ordine del giorno, la data per le riunioni ordinarie e straordinarie, d'intesa con i capi gruppo consiliari, diramandone gli avvisi di convocazione, per determinazione propria o su richiesta del sindaco, o di un quinto dei consiglieri comunali, secondo le norme organizzative e di funzionamento contenute nelle disposizioni di legge e di regolamento.

7. La richiesta del sindaco e quella di un quinto dei consiglieri comunali dovrà contenere la precisa indicazione delle questioni e/o proposte da discutere.

8. In tali casi la riunione del consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta.

9. La previsione di tale deroga alla regola generale della pubblicità delle sedute sarà meglio disciplinata con il regolamento di cui al comma primo del presente articolo, a cui si rinvia anche la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle sedute.

10. Nei confronti del Presidente del Consiglio può essere presentata una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione della carica di presidente.

Art. 19/BIS

REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca.

2. La mozione di revoca non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.

3. La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. La mozione di revoca, deve essere votata per appello nominale e, per essere approvata, deve riportare il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

5. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione dalla carica di Presidente.

Le precedenti disposizioni si applicano anche all'ufficio del vice Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 20

UFFICIO DI PRESIDENZA

1. E' istituito l'ufficio di presidenza del consiglio. Esso è composto, nel rispetto dei diritti delle minoranze, dal presidente del consiglio e da due vice presidenti.

2. I vice presidenti sono eletti in unica votazione e con voto limitato ad uno. Il vice presidente che abbia ottenuto un maggior numero di voti esercita funzioni vicarie.

3. L'ufficio di presidenza:

a) organizza l'attività del consiglio e coordina quella delle commissioni;

b) provvede in ordine alle esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari;

c) coadiuva il presidente nel garantire l'ordinato svolgimento dei lavori d'aula;

d) decide sulle questioni di interpretazioni del regolamento interno;

e) propone al consiglio le modifiche al regolamento interno;

f) cura l'istituzione e l'organizzazione dell'ufficio studi e documentazione.

4. L'organizzazione e la dotazione organica della struttura amministrativa della quale si avvale l'ufficio di presidenza sono disciplinate dal regolamento. La struttura è posta alle dipendenze di un funzionario amministrativo.

ART. 21

STRUTTURE DEL CONSIGLIO

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'ufficio di presidenza, i gruppi consiliari e le commissioni si avvalgono delle strutture previste dal regolamento degli uffici e dei servizi.

ART. 22

CONSIGLIERI COMUNALI - STATUS - DIRITTI E DOVERI

1. Il comportamento degli amministratori del Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione. Con apposito regolamento verrà disciplinato il regime dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri e la modalità di erogazione .

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

3. Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazioni del consiglio e può

formulare interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno.

4. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento del mandato. Il consigliere, nell'esercitare l'iniziativa di cui al comma precedente, relativamente ad atti e provvedimenti, si può avvalere, per la redazione tecnica ed al fine di acquisire i necessari pareri, degli uffici comunali competenti. Il consigliere ha, altresì, il diritto:

a. di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti del Comune, dei consigli di circoscrizione, delle istituzioni, delle società a cui partecipa il Comune, senza alcun onere, e di consultare i verbali delle riunioni degli organi deliberanti degli enti suddetti;

b. di ottenere copia degli atti, anche istruttori ed interni, intendendosi per tali anche quelli di altri enti, che per ragioni di ufficio siano in possesso del Comune.

5. L'elenco delle determinazioni sindacali e delle delibere di giunta è trasmesso a tutti i consiglieri comunali contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio.

6. Copie integrali dei predetti atti sono trasmesse all'ufficio di presidenza entro cinque giorni dall'adozione e comunque non oltre il giorno della loro pubblicazione.

7. Il consigliere è tenuto al segreto di ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge o previsti dallo statuto. Al consigliere non può essere mai opposto il segreto di ufficio.

8. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 della l.r. n. 7/92 e dalla vigente legislazione, qualora il sindaco o gli assessori dallo stesso delegati non rispondano alle interrogazioni ed alle interpellanze nei termini previsti o non interrompano detti termini con lettera interlocutoria che fissi la data della risposta, il presidente del consiglio inserirà, a richiesta del proponente, l'argomento alla prima seduta del consiglio e, nel caso in cui il sindaco o gli assessori risultassero assenti ingiustificatamente, provvederà agli adempimenti di cui al regolamento del consiglio.

ART. 23

CONSIGLIERI COMUNALI: DECADENZA PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per sei sedute consecutive alle riunioni del consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal consigliere al presidente, entro il giorno successivo a ciascuna riunione.

2. Il consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al consiglio, tramite il presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, documentate. Il presidente, udito il parere della conferenza dei capi gruppo, sottopone al consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il consigliere decaduto.

3. Il consiglio comunale, in prima convocazione, sentite le ragioni del consigliere interessato al procedimento e dopo attenta valutazione, delibera, con votazione in forma palese e con maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati al consiglio, la decadenza. Per la validità della seduta occorre la presenza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Il consigliere nei confronti del quale è stato avviato il procedimento

partecipa alla seduta senza diritto di voto e non viene computato ai fini della validità della seduta.

4. Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma, si procederà a distanza di almeno 10 giorni alla riconvocazione del consiglio comunale che dovrà procedere con le stesse modalità previste dal comma 3.

5. Il procedimento si considera estinto nel caso in cui, anche nella seconda seduta, non venga raggiunto il quorum necessario per la pronuncia di decadenza".

ART. 24

CESSAZIONE DALLA CARICA – SOSPENSIONE

1. Il consigliere comunale cessa dalla carica per dimissioni dallo stesso sottoscritte, indirizzate al presidente del consiglio comunale. Le dimissioni devono essere presentate personalmente ed immediatamente registrate, secondo l'ordine di presentazione, al protocollo dell'ente mediante identificazione del consigliere dimissionario a cura del soggetto ricevente (funzionario addetto al protocollo dell'ente). In caso di impedimento, temporaneo o permanente, del consigliere dimissionario, l'atto di dimissioni può essere presentato al protocollo dell'ente da persona delegata, munito di apposita delega autenticata; in tale ipotesi, l'atto di dimissioni prodotto da persona delegata deve essere firmato in originale con firma autenticata, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro e non oltre dieci giorni il consiglio deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, attribuendo il seggio vacante al candidato della medesima lista che segue l'ultimo eletto. Non si fa luogo alla surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio ai sensi di legge.

2. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità, che dovessero successivamente intervenire, non alterano la completezza del consiglio stesso.

3. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

ART. 25

I GRUPPI CONSILIARI - I CAPI GRUPPO

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento.

2. Entro cinque giorni dalla prima seduta, dopo le elezioni, i consiglieri devono comunicare al presidente del consiglio ed al segretario generale a quale gruppo appartengono.

3. I consiglieri che non abbiano reso tali dichiarazioni o che successivamente dichiarino di non più appartenere al gruppo, fanno parte del gruppo misto.

4. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, nonché l'istituzione della conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni. La conferenza dei capigruppo è comunque equiparata a tutti gli effetti di legge alle commissioni consiliari permanenti.

5. Ciascun gruppo consiliare, in relazione alla propria consistenza numerica, dispone, per l'assolvimento delle proprie funzioni, di locali, personale, attrezzature e servizi.

6. Al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni ed un apporto costruttivo di tutti i gruppi consiliari sui

programmi e i metodi dell'azione amministrativa, il consiglio esercita le proprie funzioni con il supporto delle commissioni di cui all'articolo seguente, costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale stabilito dal relativo regolamento, nel quale saranno determinati i poteri, la disciplina della organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, prevedendo, altresì, forme di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi.

ART. 26 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti con il compito di favorire il migliore esercizio delle sue funzioni, formulare proposte e dare pareri sugli atti fondamentali del consiglio comunale medesimo. Il regolamento del consiglio, definisce le competenze delle commissioni permanenti, il numero dei componenti, le forme di pubblicità dei lavori delle stesse, nonché le forme di consultazione dei rappresentanti di interessi diffusi.

Le commissioni permanenti consiliari da costituire sono sei:

- Commissione I: personale, diritti civili, servizi comunali, sviluppo ed occupazione, programmazione, sviluppo economico;
- Commissione II: lavori pubblici, urbanistica, assetto del territorio, viabilità, traffico, ambiente;
- Commissione III: servizi sociali, sanità, rapporti con le UU.SS.LL., famiglia valorizzazione sociale maternità e paternità, difesa diversità sociali ed individuali;
- Commissione IV: finanze, bilancio, patrimonio;
- Commissione V: pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, spettacolo;
- Commissione VI: affari istituzionali, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, partecipazione dell'ente a società di capitali, rapporti con altri comuni e con la provincia regionale, aggiornamento dello statuto

2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criteri proporzionali, tutti i gruppi.

3. I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dall'approvazione del regolamento del funzionamento del consiglio ed entro lo stesso termine li comunicano al presidente.

4. La conferenza dei capi gruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.

5. Il presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti che avviene con votazione palese.

6. Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno con le modalità previste dal regolamento.

7. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni consultive, preparatorie ed istruttorie, svolgono indagini conoscitive, dispongono di poteri redigenti per regolamenti comunali ed altri atti individuati dal regolamento.

8. Le commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del Comune all'interno di società.

9. Le commissioni esprimono parere obbligatorio ma non vincolante sulle proposte di deliberazioni consiliari; la

relativa disciplina è rimessa al regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

10. Possono partecipare alle riunioni delle commissioni permanenti consiliari, se invitati, i rappresentanti delle associazioni di cui al successivo articolo 73 del presente statuto.

ART. 27 COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA

1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni speciali temporanee per lo studio e la valutazione di particolari problemi e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nelle competenze ordinarie delle commissioni permanenti.

Nella deliberazione di istituzione della commissione speciale temporanea viene stabilita la composizione della stessa, l'oggetto dell'incarico e il termine entro il quale la commissione dovrà riferire al consiglio.

2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nella deliberazione di istituzione e di nomina viene precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata, la composizione e le modalità di funzionamento della stessa ed il termine entro cui concludere i lavori e riferire al consiglio. Le commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare. In particolare hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia di qualsiasi atto che incida sulla materia di propria competenza, nonché di richiedere alle proprie riunioni la presenza del sindaco, degli assessori, dei rappresentanti del Comune presso enti, società, istituzioni, dei rappresentanti o dirigenti di enti ed associazioni sottoposti a controllo, vigilanza o contribuzione comunale, nonché del segretario generale e dei dirigenti e dipendenti del Comune e delle aziende e degli enti dallo stesso dipendenti. I commissari sono tenuti al segreto istruttorio fino alla conclusione dell'inchiesta e, comunque, entro i limiti disposti dalla legge.

ART. 28 INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazioni consiliari spetta alla giunta comunale, al sindaco, al presidente del consiglio ed a ciascun consigliere.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

ART. 29 NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente o dal suo sostituto, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, nei termini e con le modalità previste dal regolamento. Alla prima convocazione del consiglio provvede il presidente uscente oppure, nel caso previsto dall'art. 19, comma quinto, della legge regionale n. 7/92, il consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di

preferenze individuali. A quest'ultimo spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino alla elezione del presidente. Per tutto ciò che concerne termini, modalità di convocazione, iscrizione all'ordine del giorno, deposito delle proposte, si rinvia alle norme di legge e regolamentari vigenti. Tutti gli avvisi, comunicazioni, convocazioni, etc. sono diramati con qualsiasi mezzo anche informatico che ne consenta il controllo dei termini. Il dirigente-responsabile competente studia e propone tutti quegli interventi che consentono economia di spesa, fatto salvo il principio della certezza. L'accettazione dei singoli consiglieri di nuove metodologie di comunicazione equivale ad accettazione giuridica della validità delle stesse.

3. La convocazione del consiglio comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:

a) la convocazione dei consiglieri è effettuata dal presidente mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare e la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;

b) la forma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che su richiesta dei destinatari lo stesso può avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica;

c) sono da prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei consiglieri;

d) l'avviso di convocazione deve comprendere le indicazioni di cui al punto a) e quelle relative alle modalità di adeguata e tempestiva informazione da parte del presidente delle questioni sottoposte al consiglio;

e) i termini e le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione all'albo comunale, dell'invio alla giunta, alle circoscrizioni, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, agli organi rappresentativi di categorie di cittadini interessate ad argomenti da discutere all'adunanza, agli organi di informazione.

4. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento.

6. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, in ossequio a norme di legge o di regolamento o per deliberazione motivata dallo stesso consiglio, si procede in seduta segreta. La seduta è sempre segreta quando si tratta di questioni che implicano apprezzamenti o giudizi sulla qualità delle persone.

7. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario generale coadiuvato dal vice segretario. In assenza o impedimento del segretario generale partecipa comunque il vice segretario.

ART. 30

AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Al consiglio comunale sono assicurate risorse umane, strumentali ed economiche che ne possano garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale definisce i contenuti ed i profili dell'autonomia dell'organo collegiale, stabilendo anche le modalità attraverso le quali essa può essere garantita con riferimento alla disponibilità di risorse finanziarie specifiche e di supporti organizzativi specialistici.

ART. 31 IL SINDACO RUOLI E FUNZIONI

1. Il sindaco, nella qualità di responsabile dell'amministrazione del Comune, esercita le funzioni espressamente attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, nonché, quale organo esecutivo a competenza residuale, le funzioni amministrative, diverse da quelle di natura gestionale di competenza dei dirigenti, non attribuite al consiglio e alla giunta. In particolare il sindaco:

a) rappresenta il Comune;

b) cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzi politico e amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori. Ha facoltà di sospendere o ritirare specifici atti di singoli assessori al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi politici, sottoponendoli all'esame della giunta. Il sindaco può sospendere gli atti del direttore generale, aventi natura di indirizzo amministrativo;

c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, comunque gestiti, impartendo, a tal fine, direttive al segretario generale e al direttore generale;

d) promuove gli accordi di programma;

e) cura la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati; effettua le scelte fra soggetti muniti di comprovati requisiti morali e professionali;

f) favorisce la promozione di contratti e di incontri che garantiscano la collaborazione e la cooperazione con gli altri comuni, la Provincia regionale, la Regione, le istituzioni statali, gli enti, le associazioni e le società in cui il Comune ha partecipazione; egli non può nominare il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado;

g) dispone verifiche ed indagini amministrative sull'attività del Comune;

h) indice i referendum consultivi o di altra natura ammessi dalla legge;

i) rappresenta il Comune in giudizio avvalendosi, per l'emissione di ogni decisione tecnico-giuridica, del dirigente di settore. L'effettivo esercizio delle azioni di qualsiasi natura nell'interesse dell'ente seguono il seguente iter fondamentale: il dirigente, competente per materia, propone la resistenza in giudizio, la transazione o la rinuncia alla causa o l'inizio di procedimento contro terzi con una valutazione di carattere tecnico-amministrativo. Il sindaco, quale rappresentante necessario dell'ente, conferisce l'indirizzo e trasmette gli atti a detto dirigente per la predisposizione dell'atto di nomina del difensore di fiducia interno od esterno;

j) emette ordinanze quale autorità locale nelle materie previste da disposizioni di legge o regolamentari;

k) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

2. Il sindaco può delegare ai singoli assessori ed ai dirigenti l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando, all'adozione diretta dell'atto.

3. Il sindaco può altresì delegare agli assessori ed ai funzionari l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo.

4. Il sindaco provvede alle nomine fiduciarie.

ART. 32
NOMINA DI ESPERTI

1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

2. Il numero di detti incarichi non può essere superiore a quello previsto dalla legislazione vigente.

3. Gli esperti, nominati ai sensi del presente articolo, devono essere in possesso di requisiti specifici di competenza e professionalità in relazione all'incarico cui assolvere.

4. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, il sindaco dovrà fare espressa menzione di detti requisiti, risultanti dal curriculum che sarà allegato all'atto di nomina.

5. Gli incarichi previsti dal presente articolo cessano gli effetti al momento della cessazione, per qualsiasi causa, del mandato del sindaco.

6. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

7. Al fine di garantire che dette nomine rispondano a criteri di competenza e di apertura alla società civile, il sindaco, avuto riguardo alla natura delle funzioni che dovranno essere espletate dai rappresentanti del Comune da nominare, potrà fare ricorso a rose di nomi formulate da università ed altre istituzioni culturali, ordini professionali ed organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e della produzione, associazioni ambientaliste e di utenti, altre realtà associative di settore, espressione di interessi diffusi. In ogni caso dovranno essere allegati ai relativi provvedimenti di nomina curricula dettagliati delle persone nominate, ivi compresa la dichiarazione prevista dal comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7/92, per i candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale.

8. Il sindaco trasmette i provvedimenti di conferimento di incarichi, e di nomina e di revoca, di cui al presente articolo, con i relativi allegati, al consiglio comunale.

ART. 33
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, emana ordinanze e determinazioni nelle materie di sua competenza.

2. Quale ufficiale di governo, adotta ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini o per motivi di sicurezza pubblica o di sanità.

ART. 34
RELAZIONE DEL SINDACO AL CONSIGLIO

1. Il sindaco è tenuto a presentare al consiglio le relazioni previste da specifiche disposizioni legislative o regolamentari o richieste dal consiglio stesso, con riferimento a determinati fatti o atti amministrativi.

2. Ogni anno il Sindaco presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.

Il Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Il Sindaco partecipa alla seduta del Consiglio dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo.

ART. 35
VICE SINDACO E ASSESSORE ANZIANO

1. Il sindaco nomina tra gli assessori un vice sindaco, competente a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Qualora si assenti anche il vice sindaco fa le veci del sindaco l'assessore più anziano di età.

ART. 36
GIURAMENTO DEL SINDACO

1. Il sindaco presta giuramento davanti al consiglio nella seduta di insediamento nella forma prevista per i consiglieri.

2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 37
DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni del sindaco vengono rassegnate con il deposito del relativo atto presso la segreteria del Comune o con dichiarazione resa nel corso di una seduta del consiglio o della giunta.

2. Le dimissioni prodotte nei modi di cui al precedente comma sono irrevocabili e definitive e non necessitano di presa d'atto.

ART. 38
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata favorevolmente, per appello nominale, da due terzi dei consiglieri assegnati.

2. La mozione di sfiducia non può essere proposta prima del termine di 24 mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centoottanta giorni del mandato medesimo. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Dall'approvazione della mozione consegue l'immediata cessazione degli organi del comune.

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per le Autonomie locali e per la Funzione Pubblica, si procede alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune e si provvede alla gestione commissariale dell'ente, fino alla prima tornata elettorale utile.

ART. 39
EFFETTI DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa comporta la contestuale cessazione dalla carica della giunta, mentre il consiglio rimane in carica fino alle nuove elezioni che saranno indette, per il relativo rinnovo, contestualmente all'elezione del sindaco.

ART. 40
RUOLO ISTITUZIONALE E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La giunta è organo di impulso e di governo, collabora con il sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero sei assessori, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale e alla carica di Sindaco, con l'osservanza delle norme legislative e statutarie che disciplinano la fattispecie.

Nella composizione della Giunta va garantita la rappresentanza di entrambi i generi.

La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale.

La Giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

3. Il sindaco e gli assessori hanno diritto alle indennità previste dalla legge e soggiacciono all'obbligo di dichiarare la propria situazione reddituale e patrimoniale secondo quanto stabilito dalla legge.

ART. 41
REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI ASSESSORE E CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

1. Possono essere nominati assessori i cittadini, residenti e non, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco ai sensi di legge.

2. La carica di Assessore è compatibile con quella di consigliere comunale

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del Sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

4. Le altre cause di incompatibilità, per la cui individuazione viene fatto espresso rinvio alla legge, determinano parimenti la decadenza dalla carica di assessore, salvo che non vengano rimosse entro dieci giorni dalla relativa nomina.

ART. 42
NOMINA E GIURAMENTO DEGLI ASSESSORI

1. La giunta viene nominata dal sindaco eletto comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei prescritti requisiti di eleggibilità e fatta salva la rimozione di eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo.

2. Prima di essere immessi nella carica gli assessori sono tenuti a prestare giuramento dinanzi al sindaco e in presenza del segretario generale, cui spetta la redazione di apposito verbale, con l'osservanza della forma prevista per i consiglieri comunali.

3. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio che formula le sue valutazioni. Della costituzione della giunta viene data, inoltre, tempestiva notizia alla Prefettura di Agrigento, all'Assessorato regionale degli enti locali e alla Sezione provinciale del CO.RE.CO.

ART. 43
DIMISSIONE DALLA CARICA ASSESSORIALE

1. Le dimissioni dalla carica di assessore devono essere rassegnate con dichiarazione scritta da depositare nella segreteria del Comune o nel corso delle sedute della giunta con dichiarazione da trascrivere a verbale, a seguito di formale richiesta, avanzata in tal senso, dall'assessore interessato.

2. Le dimissioni prodotte nelle forme previste dal precedente comma sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

ART. 44
REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Al sindaco è data facoltà di revocare in ogni tempo uno o più assessori.

2. Il provvedimento di revoca degli assessori è immediatamente esecutivo e consente di disporre contestualmente la relativa surroga.

3. Il provvedimento di cui al precedente comma deve essere comunicato agli organi previsti dalla legge e, entro sette giorni dalla relativa adozione, al consiglio comunale unitamente ad una circostanziata relazione sulle ragioni della revoca in modo da consentire a tale organo di operare le proprie valutazioni.

ART. 45
DECADENZA E SOSPENSIONE DEGLI ASSESSORI

1. La decadenza dalla carica di assessore consegue dal rifiuto di prestare il giuramento previsto dal precedente art. 42, dall'accertamento di una causa di incompatibilità non rimossa dall'interessato entro il termine di dieci giorni dalla relativa notifica, dall'emanazione di una sentenza di condanna che per legge determina la decadenza dalla carica stessa.

2. La decadenza dell'assessore viene pronunciata dal sindaco a seguito di procedimento attivato d'ufficio o, in presenza di cause di incompatibilità, da qualsiasi elettore.

3. La sospensione della funzione di assessore opera di pieno diritto nei casi espressamente previsti dalla legge.

ART. 46
SURROGAZIONE DEGLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI O DECADUTI DALLA CARICA

1. Il sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, mentre la surroga degli assessori revocati o dichiarati decaduti deve avvenire contestualmente al provvedimento di revoca o di riconoscimento della causa di decadenza.

ART. 47
CESSAZIONE DALLA CARICA DELLA GIUNTA A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLA CARICA DEL SINDACO

1. La cessazione dalla carica del sindaco, per decadenza, dimissioni, rimozioni, morte o impedimento permanente, comporta la contestuale cessazione dalla carica della giunta ma non del Consiglio Comunale, che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alle elezioni

del sindaco da effettuare al primo turno elettorale utile.

2. La procedura di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia è disciplinata dall'art. 38 del presente statuto.

3. In caso di cessazione dalla carica del sindaco, il vice sindaco e la giunta esercitano, senza la partecipazione del sindaco, le attribuzioni indifferibili di rispettiva competenza fino all'insediamento del commissario straordinario.

ART. 48

DESTINAZIONE DEGLI ASSESSORI ALLE SINGOLE BRANCHE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELEGHE

1. Gli assessori vengono destinati, con apposito provvedimento del sindaco, alle singole branche dell'amministrazione secondo criteri di razionalità ed omogeneità funzionale, tenendo conto delle competenze e dell'organizzazione interna dell'ente.

2. Con il provvedimento previsto dal precedente comma vengono definite le attribuzioni eventualmente delegate dal sindaco agli assessori.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente per gli atti adottati dalla giunta ed individualmente per gli adempimenti relativi all'assessorato di rispettiva competenza.

ART. 49

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione ad essa espressamente attribuiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali, purché questi ultimi siano adeguati alle specifiche previsioni legislative e statutarie.

2. La giunta, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, svolge attività consultiva nei confronti del sindaco e, in termini generali, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

3. La giunta ha competenza a deliberare nelle seguenti materie:

- a) atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, non preceduti da atti di programmazione e di gestione generali;
- b) concessione di beni in locazione, in comodato ovvero di concessione di diritti reali su immobili comunali disponibili di durata non superiore ad anni nove;
- c) accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanzializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali;
- d) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o terzi;
- e) atti generali in materia di personale che non rientrano nella competenza gestionale dei dirigenti;
- f) Conferimento incarichi legali esterni;
- g) Autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari, nell'ipotesi in cui sia necessario conferire l'incarico a professionisti esterni; approva transazioni e rinunce alle liti;
- h) Piano Esecutivo di Gestione e relative variazioni;
- i) regolamento degli uffici e dei servizi;
- j) dotazione organica;
- k) programma triennale del fabbisogno del personale e piano delle eccedenze;

l) recepimento dei contratti di lavoro ed approvazione di contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;

m) adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;

n) elaborazione predisposizione degli schemi di bilancio, della relazione programmatica, del programma triennale delle opere pubbliche, della relazione al conto consuntivo e di ogni altro atto di programmazione da proporre al consiglio;

o) approvazione progetti di lavori pubblici ed istanze di finanziamento;

p) approva il programma per la realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili non previste nel P.E.G.;

q) qualsiasi altro atto attribuito espressamente dalla legge regionale o nazionale alla competenza della Giunta comunale.

ART. 50

FUNZIONAMENTO

1. La giunta è convocata dal sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno; in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore anziano.

2. L'ordine del giorno della giunta è comunicato agli assessori almeno ventiquattro ore prima della seduta. La giunta comunale può trattare argomenti non inseriti all'ordine del giorno quando ravvisa gli estremi dell'urgenza.

3. Le sedute della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. Il segretario redige i verbali delle sedute e li sottoscrive assieme al presidente ed all'assessore anziano.

5. Le convocazioni della giunta possono avvenire anche per fax, telefono ed in qualsiasi modo possa essere assicurata la certezza dell'avviso trattandosi di organo istituzionalmente in costanza di attività e a mezzo avviso temporale non inferiore a ventiquattro ore. Sono fatti salvi i casi di urgenza.

ART. 51

PRESIDENZA DELLE SEDUTE – PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1. Le sedute della giunta sono presiedute dal sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco la presidenza spetta all'assessore più anziano di età tra i presenti.

2. Le sedute della giunta non sono pubbliche ma alle stesse possono partecipare, a seguito di apposito invito e con la funzione di relatori, dirigenti del Comune, dipendenti responsabili del procedimento amministrativo, progettisti e professionisti esterni, limitatamente agli argomenti di rispettiva competenza sottoposti alla giunta. Possono, inoltre, partecipare alle sedute cittadini che ne abbiano fatto espressa richiesta e che la giunta ritiene di ascoltare relativamente a pratiche di loro interesse sottoposte al suo esame.

3. Alle sedute della giunta partecipa obbligatoriamente il segretario generale dell'ente cui sono demandate le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. In caso di assenza o impedimento del segretario partecipa alle sedute della giunta il vice segretario.

ART. 52
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI
DELIBERAZIONE

1. La giunta adotta le deliberazioni di competenza esprimendo la votazione su proposte di deliberazioni, debitamente formalizzate e documentate, presentate dal sindaco o dai singoli assessori nell'ambito della branca amministrativa cui sono stati destinati.

2. Le proposte di deliberazioni che abbiano contenuto discrezionale o che siano state approntate a seguito di specifico atto di indirizzo politico-amministrativo devono recare, oltre alle firme del responsabile del procedimento e del competente dirigente, il "visto" del sindaco e dell'assessore al ramo.

3. Gli adempimenti di carattere meramente ricognitivo o i meri atti di indirizzo possono essere formalizzati, anche in mancanza di preventiva proposta, nel contesto di apposito atto-verbale redatto dal segretario generale.

ART. 53
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Di norma vi partecipano anche gli assessori; i dirigenti e funzionari responsabili delle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno sono tenuti a partecipare alle sedute consiliari.

2. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro formale presentazione presso la segreteria del Comune. Il regolamento consiliare disciplina le modalità di risposta, per iscritto od in sede consiliare, alle predette interrogazioni e può altresì prevedere in quali casi ed in che modo è consentito procedere alla trattazione di interrogazioni a risposta immediata.

3. Nel caso in cui il consiglio comunale ometta di riunirsi o di deliberare sulle proposte di deliberazione ad iniziativa della giunta delle quali sia stato richiesto l'inserimento all'ordine del giorno, decorsi trenta giorni, è data facoltà al sindaco di sollecitare gli interventi sostitutivi previsti dall'O.R.EE.LL.

ART. 54
NORME SULLA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI
COMUNALI E DELLE SPESE DI PROPAGANDA
ELETTORALE

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, il sindaco ed i consiglieri comunali, sono tenuti a depositare presso la segreteria generale del Comune:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione risponde al vero";

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista fanno parte, con la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al 3° comma dell'art. 4 della legge 18/11/1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Le dichiarazioni indicate alle lettere a) e b) devono essere sottoscritte e depositate presso la segreteria generale del Comune anche dagli assessori comunali e dagli esperti nominati dal sindaco, entro tre mesi dalla nomina. Gli adempimenti indicati alle lettere a) e b) concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

ART. 55
ATTESTAZIONE DELLA VARIAZIONE DELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali, sono tenuti a depositare presso la segreteria generale del Comune un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al punto a) del precedente art. 54 intervenute nell'anno precedente e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

2. Tale adempimento concerne anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

ART. 56
DIRITTO DEL CITTADINO DI CONOSCERE LA
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 54 e 55. Dette dichiarazioni vengono rese pubbliche mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio on line del Comune, da effettuarsi entro i dieci giorni successivi a quello di scadenza.

ART. 57
DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

1. I soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 54 e 55, decadono dalla carica ove le omettano nel termine di diffida stabilito in trenta giorni.

2. La decadenza è comminata negli stessi termini in caso di mancata presentazione della copia della dichiarazione dei redditi. La diffida è demandata al sindaco che ne disporrà la notifica agli inadempienti entro trenta giorni dalla data di scadenza.

3. La diffida al sindaco, in base a specifica segnalazione del segretario generale, è effettuata dall'Assessorato regionale degli enti locali. Della decadenza dei consiglieri è data notizia al presidente del consiglio comunale, per i provvedimenti conseguenti.

ART. 58
SITUAZIONE PATRIMONIALE PRESIDENTI E
DIRETTORI AZIENDE SPECIALI

1. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 54 e le disposizioni dell'articolo 55 si applicano anche ai presidenti ed ai direttori generali delle aziende speciali municipali e delle altre aziende del Comune.

ART. 59
PREVENTIVO SPESA CAMPAGNA ELETTORALE

1. I candidati ed i presentatori delle liste alle elezioni del sindaco e dei consiglieri comunali devono depositare presso la segreteria generale del Comune, entro lo stesso termine di scadenza della presentazione delle candidature e delle liste, il preventivo delle spese per la campagna elettorale.
2. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, devono presentare il rendiconto delle spese sostenute effettivamente.
3. La dichiarazione preventiva ed il rendiconto sono resi pubblici per la durata di giorni quindici, mediante affissione all'albo pretorio on line del Comune.

ART. 60
DIRITTO DI OTTENERE COPIA DELLE
DICHIARAZIONI PATRIMONIALI DEGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI

Le dichiarazioni patrimoniali degli amministratori comunali sono pubblicate nel sito istituzionale del Comune alla link "Operazione Trasparenza".

TITOLO III

ART.61
CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO
COMUNALI

Il Comune articola il proprio territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate, secondo le norme dettate dal regolamento e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallo statuto.

L'ambito territoriale, l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni, sono disciplinate da apposito regolamento comunale, sulla base di un'articolazione territoriale, che tenga conto delle distanze delle frazioni/quartieri dal centro urbano della città, della densità abitativa e del relativo contesto sociale.

ART.62
SERVIZI DI BASE

Alla circoscrizione è attribuito l'esercizio dei seguenti servizi di base:

- servizi demografici
- servizi sociali e di assistenza sociale
- servizi scolastici ed educativi
- attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito circoscrizionale.

La giunta e il sindaco possono delegare alla circoscrizione, in conformità al regolamento, altre funzioni di propria competenza.

Al Sindaco compete il coordinamento dei servizi attribuiti o delegati alle circoscrizioni di decentramento.

ART.63
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLE
CIRCOSCRIZIONI

Per ciascuna area territoriale di circoscrizione di decentramento, il Sindaco provvede a nominare un "delegato per il territorio della Circoscrizione", che rappresenta le esigenze della popolazione residente nell'ambito territoriale relativo.

La nomina è senza alcun onere a carico del bilancio comunale.

ART.64
CONSULTE DELLE CIRCOSCRIZIONI

Il Comune riconosce le Consulte delle Circoscrizioni, quali organismi di partecipazione della comunità locale alla vita amministrativa; essi sono organismi rappresentativi, a base volontaristica, degli interessi delle singole comunità e non hanno scopo di lucro.

Ogni Circoscrizione può promuovere e costituire la propria Consulta.

La costituzione ed il funzionamento delle Consulte non possono gravare sul bilancio comunale. L'organizzazione delle Consulte ed i rapporti con l'Amministrazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Il Sindaco, per il tramite del suo delegato al territorio della circoscrizione, è il referente delle Consulte delle circoscrizioni.

ART. 65
FUNZIONI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE
(Cassato con Delibera C.C. n. 11 del 15/02/2007)

ART. 66
FUNZIONI DI PROPOSTA E CONSULTIVE
(Cassato con Delibera C.C. n. 11 del 15/02/2007)

ART. 67
SERVIZI DI BASE E FUNZIONI DELEGATE
(Cassato con Delibera C.C. n. 11 del 15/02/2007)

ART. 68
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE
(Cassato con Delibera C.C. n. 11 del 15/02/2007)

ART. 69
ISTANZE E PETIZIONI AI CONSIGLI
CIRCOSCRIZIONALI
(Cassato con Delibera C.C. n. 11 del 15/02/2007)

ART. 70
INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM
(Cassato con Delibera C.C. n. 11 del 15/02/2007)

TITOLO IV

ART. 71

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

2. I diritti connessi all'iniziativa popolare ed ai suoi referendum consultivi si applicano oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, anche ai cittadini dell'unione europea ed extracomunitari residenti nel Comune che esercitano nel territorio comunale la loro attività lavorativa da almeno tre anni.

3. A tal fine il Comune promuove:

a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;

b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione di circoscrizione;

c) le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;

d) forme di consultazioni per acquisire il parere dei soggetti economici su problemi specifici;

e) la partecipazione di altre forme associative che si costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali e sociali presenti nel territorio comunale, comitati formati da utenti di servizi pubblici, rappresentanze delle comunità degli emigrati, organizzazioni studentesche, comunità di produttori, di agricoltori, di consumatori, di artigiani, di commercianti e di altre categorie economico-produttive.

4. Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni.

5. Il consiglio comunale, con propria deliberazione, può intraprendere iniziative volte a promuovere, agevolare e rafforzare la partecipazione dei giovani della comunità locale all'attività politica ed amministrativa del Comune, istituendo a tal fine forme ed organismi di proposta e consultazione, anche a carattere permanente, secondo norme su competenze, formazione, composizione, organizzazione e funzionamento che saranno determinati da un apposito regolamento.

ART. 72

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune attraverso le libere forme associative assume rilevanza in relazione all'effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi nonché alla loro organizzazione che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma precedente il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali soggetto a verifica ed aggiornamento annuale; l'iscrizione all'albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente all'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente, nonché sulla base dei criteri indicati al primo comma del presente articolo. L'istanza può essere presentata da associazioni, costituite da almeno un anno, che operino nell'ambito del territorio comunale.

3. Il Comune prevede apposite convenzioni con le associazioni al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità.

ART. 73

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SOCIO –
CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO. LE
CONSULTE

1. Il Comune, riconoscendo la pratica sportiva e le iniziative finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero come elementi essenziali per la formazione dell'uomo e per lo sviluppo sociale della collettività valorizza le associazioni e le organizzazioni che operano, senza fini di lucro, nel settore socio-culturale, sportivo e ricreativo incentivandone l'attività sia attraverso la fruibilità di strutture e di impianti comunali sia con l'erogazione degli apporti finanziari e di sostegno previsti dall'apposito regolamento.

2. Per lo svolgimento di attività e di servizi sociali, culturali, ricreativi e sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, nonché al fine di incentivare le iniziative di pubblica rilevanza nei suddetti settori secondo gli obiettivi dell'amministrazione, il consiglio comunale può autorizzare la stipula di apposita convenzione con le associazioni e le organizzazioni previste dal presente statuto, nonché con altre organizzazioni a ciò abilitate, accordando contributi, sovvenzioni o altre agevolazioni finanziarie o concedendo in uso immobili di proprietà comunale, a condizione che gli apporti finanziari o strumentali trovino riscontro con attività e servizi di pubblica rilevanza, ritenuti economicamente congrui rispetto alla prestazione del Comune.

3. L'amministrazione comunale garantisce, inoltre, la partecipazione delle rappresentanze delle associazioni sportive e ricreative all'attività che l'ente esplica nei settori di competenza, nonché la consultazione delle stesse rappresentanze associative e degli enti, istituzioni ed organizzazioni che operano, senza fini di lucro, nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero.

4. Il consiglio comunale, con apposita deliberazione, può istituire apposite consulte, ossia organismi consultivi di associazioni e organismi non lucrativi e di volontariato, fissandone la composizione, la durata, le competenze e ogni altra condizione di dettaglio. La consulta, relativamente alla parità e pari opportunità, deve essere composta da donne elette nel territorio comunale nominate nella giunta, rappresentanti femminili di centri, organizzazioni e associazioni che trattano la condizione della donna nel territorio.

5. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione, istituisce e disciplina con apposito regolamento la Consulta dei cittadini migranti, provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione Europea.

ART. 74

DIRITTO DI UDIENZA

1. I cittadini, singoli od associati, hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici comunali per prospettare questioni, a cui sono interessati, rientranti nelle competenze del Comune.

2. Al fine di rendere possibile l'esercizio di tale diritto, il sindaco, gli assessori ed i dirigenti degli uffici sono tenuti a fissare ed a rendere pubblici i giorni e gli orari riservati alle udienze del pubblico.

3. Il regolamento fissa le ulteriori norme volte a favorire e disciplinare l'esercizio del diritto di udienza.

4. L'amministrazione è tenuta annualmente ad una

verifica del funzionamento dei servizi dal punto di vista della rispondenza alle legittime aspettative dei cittadini e alle domande di professionalità degli operatori.

ART. 75 ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze per chiedere un intervento dell'amministrazione o per conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento avente ad oggetto questioni di interesse generale o collettivo.

2. Il sindaco ha l'obbligo di ricevere, esaminare ed evadere, su relazione degli organi o degli uffici competenti, le istanze entro il termine previsto dal regolamento.

3. Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere la forma, i tempi, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 76 PETIZIONI

1. Almeno trecento cittadini possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitare l'intervento su questioni d'interesse generale.

2. Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni.

3. Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.

4. Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare, da tenersi almeno ogni tre mesi.

5. In caso d'inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere può chiedere al presidente del consiglio comunale l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio.

ART. 77 INIZIATIVA POPOLARE

1. I cittadini, in numero non inferiore a seicento, esercitano l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa. Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dell'obbligatorietà dei pareri di regolarità tecnica e contabile se necessari. Il diritto di iniziativa può essere esercitato anche dai consiglieri di circoscrizione in numero da stabilirsi in sede di regolamento.

2. L'iniziativa popolare si esercita altresì mediante la presentazione di una proposta di deliberazione da parte di almeno un terzo dei consiglieri.

3. L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze nonché la disciplina giuridica del personale;

b) atti regolamentari interni e provvedimenti concernenti tariffe, tributi, delibere di bilancio e conto consuntivo, mutui o emissione di prestiti;

c) strumenti urbanistici generali ed espropriazioni per pubblica utilità;

d) provvedimenti relativi ad acquisizione ed alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;

e) atti inerenti la tutela delle minoranze etniche e religiose.

4. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

5. Il consiglio delibera in ordine alle proposte di iniziativa popolare entro il termine di trenta giorni. Scaduto tale termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

ART. 78 CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il comune di Agrigento può indire consultazioni della popolazione, di parte di essa o di sue forme aggregative allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte in merito all'attività amministrativa, nelle seguenti materie:

a) politiche sociali e politiche giovanili;

b) interventi di sviluppo economico;

c) interventi per il turismo;

d) politiche per i servizi pubblici locali;

e) interventi per sviluppare l'offerta culturale aggregativa nel territorio comunale.

La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.

2. La consultazione può essere promossa dall'amministrazione, da un terzo dei componenti il consiglio comunale o da almeno due consigli di circoscrizione con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.

3. Il consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui ai primi due commi del presente articolo, in apposita pubblica seduta, entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

4. Il Comune può, altresì, istituire consulte permanenti su temi di grande rilevanza per la comunità locale, quali sedi di confronto continuo con la popolazione e con le forme aggregative dei cittadini.

5. La consulta dei cittadini migranti, istituita e disciplinata con apposito regolamento approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale, secondo la previsione statutaria riportata al comma 5 dell'art. 73, ha il compito di analisi dei problemi e proposte per lo sviluppo dell'integrazione della comunità di cittadini residenti provenienti da paesi non appartenenti all'unione Europea.

ART. 79 AZIONE POPOLARE

1. I cittadini e gli altri soggetti individuati nell'art. 71 possono far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio e, in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

ART. 80 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di

imparzialità, partecipazione, trasparenza, pubblicità, semplificazione ed economicità che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recepita dalla legge regionale n. 10/91 e dal regolamento comunale.

2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti ed il rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca i principi di cui al 1° comma, la durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, la tempestiva emanazione del provvedimento, la responsabilità di un unico soggetto dell'intera procedura.

3. In particolare nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve far pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento e a quelli negli stessi richiamati se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate, su richiesta verbale dell'interessato, copie o estratti informali di documenti.

4. Le memorie, proposte, documentazioni presentate dall'interessato o dai suoi incaricati devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato.

ART. 81 DIRITTO DI ACCESSO

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto in materia dalle norme statali, regionali e dallo specifico regolamento comunale.

2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per disposizione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone e delle imprese.

3. Il diritto di accesso dei cittadini agli atti e documenti amministrativi sarà disciplinato dall'apposito regolamento comunale.

4. L'amministrazione assicura l'istituzione di un ufficio per l'informazione e la documentazione dei cittadini.

ART. 82 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1, con riguardo ai soggetti ivi indicati, definisce le misure organizzative volte a garantire:

- a) l'informazione sugli atti dell'amministrazione;

b) l'informazione sui servizi, anche consistenti nell'erogazione di mezzi finanziari, resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni necessarie per usufruirne;

c) l'informazione sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;

d) l'informazione, a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti.

3. Il Comune adegua l'organizzazione dei propri uffici alle esigenze della più ampia circolazione delle informazioni fra gli uffici stessi e nei rapporti con gli organi delle circoscrizioni.

4. Il Comune favorisce ogni pubblicità alle attività dei propri organi democratici durante i lavori consiliari. Organizza ogni forma di partecipazione e conoscenza dell'attività amministrativa utilizzando anche gli strumenti audiovisivi e le reti telematiche. In particolare favorisce le riprese televisive dei lavori del consiglio comunale anche compatibilmente con le disponibilità di bilancio, mediante forme contrattuali con le emittenti televisive e radiofoniche, costituendo un archivio di immagini da depositare in biblioteca per eventuali consultazioni.

5. Il Comune si attiene, nei propri rapporti con gli organi di informazione, a rigorosi criteri di imparzialità e obiettività. Il Comune garantisce pari opportunità a tutti gli organi di informazione. Ogni impegno di spesa del Comune nei confronti delle imprese editoriali e giornalistiche dovrà essere improntato, fatta eccezione quando la scelta avviene per asta pubblica, a criteri di rotazione, di pluralismo, e, comunque, di economicità, a parità di trattamento in relazione alla qualità della prestazione fornita. I rapporti con le imprese editoriali locali relative a contratti pubblicitari o ad altro tipo di commissione o di incarico, non possono essere oggetto di intermediazioni e vanno affidati in via diretta.

ART. 83 NATURA ED AMBITO DEI REFERENDUM CONSULTIVI

1. L'istituto del referendum consultivo viene riconosciuto come strumento di partecipazione della collettività amministrata all'attività dell'ente, nonché come strumento di collegamento organico tra i cittadini e gli organi elettivi comunali, che si estrinseca attraverso una manifestazione di volontà collettiva utile ai fini di una maggiore adeguatezza dell'azione amministrativa.

2. Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:

a) lo statuto, i regolamenti adottati dal consiglio comunale e dalla giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;

b) il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;

c) i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;

d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;

e) i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;

f) gli atti di gestione adottati dai dirigenti;

g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;

h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti della minoranza;

i) i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni.

**ART. 84
PROMOZIONE E DEPOSITO DELLA PROPOSTA
REFERENDARIA**

1. L'iniziativa referendaria locale di carattere consultivo spetta:

a) al consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati;

b) ad almeno il sette per cento del corpo elettorale con l'osservanza delle condizioni e delle procedure previste dallo statuto e dal regolamento;

c) ad almeno un terzo delle circoscrizioni, con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio circoscrizionale.

2. Le proposte di referendum consultivo previste dal precedente comma devono indicare il quesito o i quesiti da sottoporre al corpo elettorale in maniera chiara, semplice ed armonica. Le medesime proposte, corredate dalla prescritta documentazione, devono essere depositate presso la segreteria generale del Comune a cura:

- del presidente del consiglio, se il referendum è stato promosso da tale organo;

- di un comitato promotore appositamente costituito, se il referendum è stato attivato dal corpo elettorale;

- del comitato dei presidenti dei consigli circoscrizionali interessati, in caso di iniziativa circoscrizionale.

**ART. 85
GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM**

1. Il giudizio di ammissibilità del referendum in relazione al 2° comma del precedente articolo 84, è demandato ad una commissione composta dal segretario generale, dal difensore civico, se nominato, e da tre dirigenti del Comune nominati dal sindaco.

2. La commissione emette il giudizio di ammissibilità rassegnando, entro trenta giorni dalla richiesta, una relazione esplicativa delle valutazioni operate a tal fine.

3. Il giudizio di ammissibilità del referendum è condizione indispensabile per l'attivazione della procedura di indizione del referendum secondo quanto previsto dal regolamento comunale sulle consultazioni referendarie.

**ART. 86
LIMITI ED EFFETTI DELLE CONSULTAZIONI
REFERENDARIE**

1. Durante lo stesso anno solare non possono essere indetti più di due referendum consultivi vertenti su argomenti tra loro diversi.

2. Lo stesso quesito referendario non potrà formare oggetto di ulteriori referendum se non siano trascorsi almeno cinque anni.

3. La consultazione, qualora il quesito interessi una zona determinata del territorio comunale, può essere limitata alla parte del corpo elettorale in essa residente.

4. La consultazione referendaria è valida se abbiano partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.

5. Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, in presenza della condizione di validità di cui al precedente comma, il consiglio comunale ed eventualmente gli altri organi dell'ente interessati sono tenuti ad adottare i provvedimenti che si rendono necessari per l'attuazione dell'esito del referendum. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie non può essere

motivato da ragioni di opportunità o da valutazioni discrezionali.

**ART. 87
AMBITO DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI
REFERENDUM - PREVISIONE DEI REFERENDUM
ABROGATIVI**

1. Il regolamento comunale dei referendum consultivi disciplina:

a) i criteri e le modalità di attivazione della richiesta da parte del corpo elettorale;

b) i metodi di verifica delle condizioni di ammissibilità non disciplinati dallo statuto;

c) i tempi ed i modi di indizione e di svolgimento dei referendum;

d) ogni altro aspetto organizzativo e procedurale.

2. Il regolamento di cui al precedente comma può prevedere l'ammissione alla consultazione elettorale di cittadini residenti non ancora elettori, fissando il limite minimo di età a tal fine richiesto.

3. Con le limitazioni previste dal precedente art. 83 e con l'osservanza delle condizioni ed i presupposti previsti dal precedente art. 84, il regolamento disciplina altresì i referendum abrogativi di norme regolamentari di carattere discrezionale o di provvedimenti amministrativi, aventi effetti continuativi, che interessano la collettività amministrativa. La disciplina regolamentare dei referendum abrogativi dovrà comunque rispettare i seguenti principi basilari:

a) la partecipazione alla consultazione referendaria è limitata ai cittadini iscritti nelle liste del Comune;

b) la validità della consultazione resta subordinata alla condizione della partecipazione al voto della maggioranza dei cittadini elettori;

c) il recepimento delle indicazioni referendarie, in caso di esito positivo della consultazione, non può comportare, anche in prospettiva, diminuzioni di entrate né squilibri finanziari.

**ART. 88
DIFENSORE CIVICO
(Cassato con Delibera C.C. n. 101 del 29/04/2014)**

**ART. 89
REQUISITI
(Cassato con Delibera C.C. n. 101 del 29/04/2014)**

**ART. 90
INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'
(Cassato con Delibera C.C. n. 101 del 29/04/2014)**

**ART. 91
ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO
(Cassato con Delibera C.C. n. 101 del 29/04/2014)**

**ART. 92
DURATA IN CARICA, DECADENZA, REVOCA
(Cassato con Delibera C.C. n. 101 del 29/04/2014)**

**ART. 93
FUNZIONI
(Cassato con Delibera C.C. n. 101 del 29/04/2014)**

ART. 94
 INDENNITA' DI FUNZIONE
 (Cassato con Delibera C.C. n. 101 del 29/04/2014)

ART. 95
 NORMA TRANSITORIA
 (Cassato con Delibera C.C. n. 101 del 29/04/2014)

ART. 96
 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO
 (Cassato con Delibera C.C. n. 101 del 29/04/2014)

TITOLO V

ORGANI BUROCRATICI E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 97 COMPETENZE DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Comune ha un segretario generale titolare dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 102 del T.U.E.L. ed iscritto all'albo di cui all'art. 98 del medesimo T.U.E.L.
2. Il segretario dipende funzionalmente dal sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del segretario, sono disciplinati dagli artt. 99 e 100 del T.U.E.L.
4. Al segretario generale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta curandone la verbalizzazione anche a mezzo di un dipendente comunale di sua fiducia;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o dal sindaco, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
5. (abrogato C.C. n. 101 del 29/04/2014)

ART. 98 IL VICE SEGRETARIO GENERALE

1. Il Comune può avere un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario generale, per coadiuvarlo e per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Nell'espletamento delle funzioni vicarie, il vice segretario, esercita tutti i poteri rientranti nella sfera di attribuzione dell'ufficio di segreteria generale secondo le norme vigenti in materia.

ART. 99 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinato da apposito regolamento predisposto in

osservanza di quanto previsto dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal consiglio ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità con i principi secondo i quali il potere di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione spetta ai dirigenti.

2. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dalla giunta in conformità ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, ai principi stabiliti dal presente articolo ed agli indirizzi espressi dal consiglio comunale sono definite le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici e dei servizi e le dotazioni organiche complessive del personale.

3. Le linee fondamentali dell'organizzazione sono ispirate ai seguenti criteri:

- a) corrispondenza funzionale dell'organizzazione ai programmi di attività per realizzarli con efficienza, efficacia e tempestività;
- b) adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione, costituendo una rete informatica che assicuri la massima rapidità e completezza del flusso di comunicazioni interne, di trasmissione degli atti e realizzi collegamenti esterni utili per il miglior funzionamento dell'ente;
- c) conseguimento della più elevata flessibilità operativa e gestionale;
- d) attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva di ciascun procedimento;
- e) adozione delle misure più idonee per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- f) attuazione completa e con i criteri più avanzati delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale;
- g) adozione di misure organizzative per agevolare i rapporti con i cittadini e con gli utenti, attraverso il miglioramento delle prestazioni, la riduzione e la predeterminazione dei tempi di attesa, l'invio di istanza e documenti per via telematica e postale, di richieste a mezzo telefax e telefono ed il recapito, a richiesta e senza aggravio per il Comune, di atti e documenti al domicilio dell'interessato;
- h) adozione di iniziative programmatiche e ricorrenti per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso quello con qualifiche dirigenziali, provvedendo all'adeguamento dei programmi formativi per contribuire all'arricchimento della cultura professionale dei dipendenti;
- i) armonizzazione degli orari dei servizi e delle aperture degli uffici con le esigenze degli utenti;
- j) attivazione e potenziamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e dello sportello unico delle imprese;
- k) ogni altra disposizione relativa all'organizzazione, alla direzione degli uffici e dei servizi, alla gestione del personale, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti.

ART. 100 ELEMENTI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'amministrazione comunale sviluppa la sua azione attraverso settori preposti all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.

2. L'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune è soggetto ai principi affermati dall'ordinamento e dallo statuto e nei limiti determinati sia dalla propria capacità di bilancio, sia dalle esigenze relative all'esercizio

delle funzioni, dei servizi e dei compiti allo stesso attribuiti, valutati in base alla situazione esistente ed alle previsioni della programmazione triennale.

3. I settori nei quali si articola l'organizzazione dell'amministrazione comunale sono affidati alla responsabilità di un dirigente.

ART. 101
INDIRIZZO POLITICO E GESTIONE
AMMINISTRATIVA

1. Gli organi elettivi del Comune esercitano i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, ed adottando gli atti relativi.

2. Ai dirigenti spetta la direzione degli uffici e dei servizi e compete l'adozione dei provvedimenti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi elettivi, previsti dall'ordinamento. Sono responsabili, in via esclusiva, della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei risultati della stessa.

ART. 102
CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI DI
COMPETENZA DEL CONSIGLIO

1. Al consiglio comunale spetta la determinazione dei criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente.

2. I criteri generali di cui al comma precedente si sostanziano nella formulazione di principi informatori fondamentali ai fini della disciplina ordinamentale degli uffici e dei servizi, riservata alla giunta. Costituiscono, in particolare, criteri generali:

a) l'articolazione della struttura organizzativa in settori, servizi e uffici e il loro ordinamento secondo criteri:

- I) di separazione delle funzioni di indirizzo e di controllo da quelle gestionali;
- II) di efficacia interna ed esterna;
- III) di efficienza tecnico-amministrativa;
- IV) di funzionalità ed economicità di gestione;
- V) di equità e uniformità;
- VI) di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale;

b) l'organizzazione delle strutture operative secondo criteri e metodi adeguati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- I) articolare gli uffici e i servizi per funzioni omogenee, agevolando il collegamento tra loro, anche mediante supporti informatici e statistici, al fine di assicurare la massima trasparenza, di garantire il diritto di accesso dei cittadini agli atti dell'amministrazione e di stimolare la partecipazione dei dipendenti all'attività dell'ente;
- II) assicurare ampia flessibilità alle articolazioni organizzative strutturali e alla destinazione del personale ai singoli uffici, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia;
- III) garantire una corretta ed efficace gestione delle risorse umane assicurando:
 - pari opportunità tra uomini e donne e pari trattamento sul lavoro;
 - metodi razionali di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale;

IV) tutelare la sicurezza e l'igiene sul lavoro con riferimento sia agli ambienti di lavoro sia alle attrezzature e alle dotazioni strumentali;

V) agevolare l'impiego flessibile dei dipendenti che versino in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare o che siano impegnati in attività di volontariato debitamente documentata.

ART. 103
REGOLAMENTAZIONE DELL'ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI

1. La giunta disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente, con uno o più regolamenti in conformità alla legge e al presente statuto, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. In sede regolamentare, in particolare, dovranno essere disciplinati i seguenti aspetti ordinamentali:

- a) l'articolazione della struttura organizzativa;
- b) la disciplina dello stato giuridico ed economico dei dipendenti e le relative responsabilità nell'espletamento delle procedure;
- c) le funzioni del segretario generale;
- d) (Cassato con Delibera C.C. n. 101 del 29/04/2014)
- e) le funzioni e i criteri di nomina del vice segretario;
- f) la nomina e le funzioni dei dirigenti e le relative responsabilità;
- g) i presupposti e le condizioni per l'esercizio delle funzioni gestionali da parte dei dirigenti;
- h) le competenze dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- i) i rapporti di collaborazione esterna;
- j) i contratti a termine per dirigenti;
- k) i criteri di svolgimento dei servizi;
- l) gli uffici di supporto agli organi di direzione politica;
- m) le modalità di assunzione del personale e le cause di incompatibilità nel rapporto di impiego;
- n) la dotazione organica.

2. In sede regolamentare dovranno essere disciplinati anche i criteri di costituzione e di funzionamento delle strutture da proporre alla verifica della regolarità degli atti, al controllo di gestione, al controllo strategico e alla valutazione dei dirigenti, salvo che non vengono approntati separati regolamenti.

3. Ai fini della disciplina regolamentare prevista dal presente articolo i criteri generali fissati dal consiglio e le norme del presente statuto in materia di organizzazione e di personale costituiscono limiti inderogabili.

ART. 104
ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI –
SEMPLIFICAZIONE

1. Il Comune adotta tutti i provvedimenti disposti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo effettuando periodicamente la revisione del regolamento comunale sia per l'aggiornamento dei procedimenti nello stesso previsti, sia per la costante riduzione dei tempi stabiliti per il loro espletamento, individuando tutte le misure agevolative applicabili nell'interesse dei cittadini, consentendo che le richieste siano presentate anche per via telematica ed informatica, che analoghe procedure siano adottate, ove possibile, per le integrazioni degli atti e delle notizie e per la comunicazione all'interessato dell'esito del procedimento.

2. Il Comune applica le disposizioni per la semplificazione amministrativa, le dichiarazioni sostitutive, l'acquisizione diretta di certificati ed ogni altra misura che ha per fine di rendere più agevole, rapido ed economico il rapporto fra cittadini e amministrazione comunale, tenuto conto di quanto dispongono le leggi 15/01/1968, n. 15 e successive modificazioni, 15/05/1997, n. 127, 16/06/1998, n. 191, il D.P.R. 20/10/1998, n. 403 e le leggi annuali di semplificazione. Dispone l'adozione di misure organizzative che consentano lo snellimento delle attività istruttorie in ogni settore di attività del Comune ed in particolare nel funzionamento dello sportello unico delle imprese, dell'ufficio per le relazioni con il pubblico. Riduce e regola i tempi di attesa e le modalità di accesso agli sportelli. Attua il ricorso alle conferenze dei servizi per ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e promuove accordi di programma per assicurare la realizzazione di opere di interesse pubblico generale.

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto i dirigenti procedono alla revisione dei regolamenti che per l'oggetto prevalente rientrano nelle loro competenze, eventualmente con la partecipazione dei dirigenti e responsabili di altri settori interessati, eliminando procedure, vincoli, limitazioni, divieti che non risultino più utili e giustificati e provvedendo alla riduzione degli adempimenti dei cittadini a quelli indispensabili per gli stessi e per l'organizzazione della comunità. Entro il termine suddetto il testo riformato dei regolamenti, con una documentazione di raffronto con quello finora vigente, deve pervenire al presidente del consiglio comunale.

4. Ogni altra attività, servizio, ufficio del Comune sono gestiti perseguendo le finalità di cui ai precedenti commi, operando con il fine di facilitare il cittadino nei suoi rapporti con l'ente, adottando ogni misura per rendere più sicura, libera, socialmente protetta la vita della comunità. Il conseguimento di questo obiettivo ha carattere prioritario in ogni azione, attività, iniziativa del Comune ed i risultati conseguiti da ciascun settore costituiranno motivo di valutazione dell'operato del dirigente.

ART. 105 PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi e regolamentari dell'ente, nonché alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali in materia.

ART. 106 DIRETTORE GENERALE: NOMINA E REVOCA (Cassato con Delibera C.C. n. 101 del 29/04/2014)

ART. 107 I DIRIGENTI

1. Compete ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri stabiliti dallo statuto e dal regolamento, uniformemente al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

2. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'imparzialità, dell'efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.

3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nonché gli atti indicati, a titolo esemplificativo, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. I dirigenti esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo della struttura della quale sono responsabili assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.

5. I dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati in conformità agli obiettivi fissati dagli organi elettivi secondo gli indirizzi espressi dagli stessi.

6. I dirigenti, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impegno del personale e delle risorse strumentali assegnate.

7. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa, i dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessarie, compresa l'adozione e la sottoscrizione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

8. Rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del servizio interessato, su ogni proposta sottoposta al consiglio e alla giunta.

ART. 108 COLLABORAZIONE ESTERNA

1. Il sindaco può, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni regolamentari, avvalersi di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale, per obiettivi determinati, con contratto a termine.

ART. 109 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

1. L'ente ha facoltà, secondo le modalità e le procedure definite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di fare ricorso a contratti a tempo determinato, di durata non superiore a quella residuale del mandato del capo dell'amministrazione, per la copertura di posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione.

2. Entro i limiti previsti dalla legge, il sindaco può conferire incarichi dirigenziali o di alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica, con contratti a tempo determinato nel rispetto della relativa disciplina giuridica prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 110 CONFERENZA DEI DIRIGENTI E CONFERENZA DI PROGRAMMA

1. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal segretario generale ed è costituita da tutti gli appartenenti alla qualifica dirigenziale.

2. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

3. La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.

4. Essa tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta l'organo che la presiede, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.

5. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, l'organo che la presiede convoca una conferenza dei dirigenti dei settori interessati nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare nel più breve tempo le deliberazioni adottate dagli organi del Comune.

ART. 111

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso comunicazioni ai soggetti che per legge devono intervenire ed ai destinatari degli effetti del provvedimento finale, dell'inizio dello stesso, dell'ufficio e del responsabile, delle modalità per l'accesso agli atti.

2. Le esigenze di celerità che impediscono la comunicazione della fase procedimentale devono essere adeguatamente motivate dal responsabile del procedimento che si assume la responsabilità della mancata comunicazione, indicando il fine pubblico che rischia di essere pregiudicato.

3. Le attività ispettive e di controllo da parte dell'amministrazione comunale per l'esercizio di attività private soggette all'autorizzazione pubblica devono avvenire alla presenza dell'interessato o di suoi incaricati, salvo i casi di impossibilità oggettiva.

4. Con apposito regolamento saranno individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile del medesimo, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

5. Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici, con cui tenere necessari contatti nel corso del procedimento.

6. Il regolamento disciplina, altresì, i compiti del responsabile del procedimento, del dirigente di ciascuna unità organizzativa, la comunicazione dell'avviso del procedimento, la partecipazione e l'intervento nel procedimento, i diritti dei soggetti interessati al procedimento.

TITOLO VI

ART. 112 SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

2. I servizi pubblici del comune di Agrigento sono gestiti

nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico, qualora ciò si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare;

3. Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.

4. Il sindaco ed il collegio dei revisori dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto tra costi e ricavi dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla fruizione dei cittadini.

ART. 113

GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni e per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.

2. Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.

ART. 114

AZIENDE SPECIALI

1. Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.

3. La nomina e la revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione spettano al sindaco.

4. Non possono essere nominati amministratori dell'azienda coloro che rivestono la carica di assessore o consigliere comunale, nè il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del sindaco.

5. I componenti il consiglio di amministrazione, che non possono superare il numero di cinque, sono scelti dal sindaco fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per gli uffici pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente.

6. L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità e con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

7. Sono atti fondamentali delle aziende speciali e come tali sottoposti all'approvazione del consiglio comunale:

a) il piano programmatico;

b) i bilanci ed i conti consuntivi.

8. La copertura di eventuali costi sociali dovrà essere preventivamente disposta dal consiglio comunale in sede di approvazione di bilancio.

9. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.

10. Lo statuto delle aziende speciali è adottato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione della stessa azienda.

ART. 115 ISTITUZIONI

1. Per la gestione dei servizi sociali, culturali, ricreativi ed educativi, privi di rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di una o più istituzioni, giuridicamente configurate come enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di adeguata autonomia organizzativa e funzionale.

2. L'istituzione è ordinata sulla base dello statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Lo statuto e il regolamento disciplinano, in particolare, la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

3. Il consiglio comunale:

a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;

b) determina le finalità e gli indirizzi;

c) conferisce il capitale di dotazione.

4. Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore.

5. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco.

6. Il collegio dei revisori del comune di Agrigento esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

7. I componenti il consiglio d'amministrazione ed il presidente sono nominati, con le esclusioni previste nel precedente art. 114, comma 4, tra persone che, per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

8. Lo statuto e il regolamento disciplinano il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.

9. Per gli asili nido dovrà essere preventivamente redatto il relativo regolamento di gestione.

ART. 116 TEATRO PIRANDELLO (Cassato con Delibera C.C. n. 101 del 29/04/2014)

ART. 117 LA CONCESSIONE A TERZI

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese le cooperative ed associazioni di volontariato, le quali non hanno fini di lucro.

2. La concessione, per la gestione dei servizi, disciplinata secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, deve essere inoltre regolata da condizioni che devono garantire

l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica dalla gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

ART. 118 PARTECIPAZIONE A SOCIETA' PER AZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi pubblici locali.

2. Il Comune può altresì partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.

3. La deliberazione consiliare deve contenere in allegato uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la società a cui è affidata la gestione del servizio.

4. La partecipazione del Comune a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi locali è deliberata dal consiglio comunale ed è subordinata al possesso, da parte degli enti territoriali o di altri enti pubblici, della maggioranza assoluta delle azioni ordinarie e, nel caso di emissione di azione privilegiate, della maggioranza assoluta del capitale sociale.

5. Il Comune non può essere né divenire, successivamente alla costituzione della società, unico azionista.

ART. 119 SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA

1. Il Comune, anche con la partecipazione della Provincia regionale di Agrigento e della Regione Sicilia, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici.

2. La costituzione della società di trasformazione urbana deve essere deliberata dal consiglio, a maggioranza dei consiglieri assegnati. La relativa deliberazione deve prevedere in ogni caso che gli azionisti privati vengano scelti previa procedura di evidenza pubblica.

3. I rapporti tra il Comune e gli altri enti locali azionisti e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione, contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

4. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione urbana sono individuate con deliberazione del consiglio comunale, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità, e, qualora siano già di proprietà degli enti locali azionisti, possono essere attribuiti dagli stessi alla società in regime di convenzione.

5. La società di trasformazione urbana è competente a provvedere:

a) alla preventiva acquisizione, consensualmente o mediante ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune, delle aree interessate dall'intervento;

b) alla trasformazione e alla commercializzazione delle aree stesse.

ART. 119/bis
PARTECIPAZIONI DEL COMUNE IN SOCIETÀ,
FONDAZIONI, ENTI, ISTITUZIONI ED ORGANISMI
COMUNQUE DENOMINATI

1. Il Comune è tenuto ad applicare le disposizioni di carattere finanziario e di contenimento della spesa, di cui all'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, anche in riferimento alle partecipazioni in società, fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati. Dalla applicazione sono escluse le partecipazioni obbligatorie per legge e che fanno riferimento a servizi istituzionali.

2. Alle società a partecipazione maggioritaria o totale degli enti locali si applicano le disposizioni in materia di compensi stabilite dalla legge di cui all'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni e, a decorrere dall'1 gennaio 2011, i relativi compensi sono ridotti nella misura del 40 per cento.

ART. 120
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE TRA ENTI

1. Il Comune promuove e favorisce, nell'ambito delle specifiche previsioni normative, adeguate forme di collaborazione con altri enti locali ed in particolare con i comuni limitrofi al fine di coordinare l'azione amministrativa, nei casi in cui ciò si renda necessario od opportuno, oppure al fine di gestire, in forma associata o coordinata, determinati servizi ed interventi pubblici.

2. La definizione delle forme di cooperazione, di collaborazione e di coordinamento, tra quelle disciplinate dai successivi articoli, compete al consiglio comunale, cui spetta parimenti di deliberare l'adesione a proposte, eventualmente formulate, per le stesse finalità, da altri enti locali territoriali.

ART. 121
CONVENZIONI TRA ENTI LOCALI

1. Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali al fine di:

- a) svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- b) per la gestione di specifici servizi di propria competenza o di uffici di comune interesse competenti ad operare con personale distaccato dagli enti partecipanti, per l'esercizio di determinate funzioni pubbliche.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 122
CONSORZI TRA ENTI LOCALI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni, il Comune può costituire un consorzio con uno o più enti locali interessati o con altri enti pubblici, a ciò debitamente autorizzati ai sensi delle leggi alle quali sono soggetti.

2. La costituzione del consorzio deve essere formalizzata mediante apposita convenzione previamente approvata dal consiglio, unitamente allo statuto consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il consorzio è disciplinato secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili e le disposizioni legislative che, segnatamente, disciplinano:

- a) il contenuto della convenzione;
- b) i principi fondamentali in materia di organi e di funzionamento del consorzio.

4. I consorzi previsti dal presente articolo possono essere costituiti secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, anche per la gestione di attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale nonché per la gestione di servizi socio-culturali o che abbiano, comunque, rilevanza sociale.

ART. 123
ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI
DETERMINATI

1. Ai fini dell'esercizio, in forma associata, di servizi e funzioni espressamente individuati dalla legislazione regionale, il Comune, qualora interessato od obbligato in tal senso, osserverà le specifiche disposizioni legislative.

2. In relazione al precedente comma saranno rispettati gli eventuali ambiti individuati dalla Regione per la gestione associata sovracomunale di determinati servizi o di particolari funzioni.

ART. 124
ACCORDI DI PROGRAMMI

1. Il Comune, per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.

2. Detti accordi, che costituiscono un particolare modello di cooperazione e che di per sé non hanno nulla di programmatico, devono rispondere ai compiti e alle finalità tipicamente deliberativi ed attuativi, almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o un singolo intervento.

3. Possono assumere valenza programmatica, invece, quando gli stessi riguardano la "definizione" di programmi di intervento.

4. Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, regioni, comuni ed altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione, del singolo intervento.

5. Il sindaco, a tal fine, sentita la commissione consiliare competente, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni, per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

6. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.

7. L'accordo può, altresì, prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

8. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il presidente della Regione o della Provincia o il sindaco, convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

9. L'accordo è approvato con decreto del presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della Provincia o dal sindaco ed è pubblicato nella gazzetta ufficiale della regione siciliana.

10. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

11. Nell'ipotesi in cui l'accordo comporta una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni a pena di decadenza.

12. La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente il quale vi provvede a termini di legge.

13. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata se all'accordo partecipano amministratori pubblici nazionali.

TITOLO VII

ART. 125

LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

2. Gli atti con i quali la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

3. (abrogato con Delibera C.C. n. 101 del 29/04/2014)

4. Il Comune assicura ai cittadini e agli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge n. 142/90, come recepita con legge regionale n. 48/91, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, mediante deposito per quindici giorni presso la segreteria comunale, dopo l'approvazione consiliare. Il bilancio annuale ed i suoi allegati va pubblicato all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale e nel sito istituzionale ai fini della trasparenza.

5. Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato dal consiglio comunale entro i termini previsti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, integrità e pareggio economico e finanziario.

6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza la prescritta attestazione l'atto è nullo di diritto.

7. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

8. Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal consiglio entro i termini di legge, è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Il conto consuntivo ed i suoi allegati va pubblicato all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale e nel sito istituzionale ai fini della trasparenza

ART 126

LA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, l'amministrazione attiva propone al consiglio il programma delle opere pubbliche da realizzare. Esso è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni.

2. Il programma delle opere pubbliche da realizzare deve essere redatto nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 127

PROCEDURE DEI CONTRATTI

1. Il consiglio comunale, con apposito regolamento, disciplina l'iter formativo dei contratti di appalto di opere pubbliche e di fornitura dei beni e servizi.

ART. 128

I BENI PATRIMONIALI

1. Il sindaco, il responsabile di ragioneria e il responsabile dell'ufficio patrimonio curano la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

2. I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, di norma, essere dati in affitto, fatto salvo il perseguimento degli scopi sociali dell'ente comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi in patrimonio debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio.

ART. 129

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. Per le finalità di cui sopra, il sindaco sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

2. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.

3. L'alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, per casi specifici e con autorizzazione del consiglio comunale, anche con modalità stabilite dal regolamento.

4. La gestione dei beni comunali deve essere informata ai criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubbliche del singolo bene.

ART. 130

SERVIZIO FINANZIARIO

1. Con il regolamento di contabilità il Comune disciplina, tra l'altro, il funzionamento del servizio finanziario, con particolare riguardo al coordinamento ed alla gestione dell'attività finanziaria dell'ente.

2. Il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e d'impegno delle spese.

ART. 131
SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, devono essere previsti e disciplinati idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione al fine di:

- garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
- adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, volti al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri. (piano delle performance)
- adottare modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance, in ogni fase del ciclo di gestione della performance, dei risultati delle amministrazioni e delle risorse impiegate per il loro perseguimento (trasparenza)
- monitorare e valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
- gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che:
 - siano individuate distintamente le diverse attività da demandare alle strutture di controllo interno;
 - le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione fra valutato e valutatore;
 - siano chiari anche a livello organizzativo i criteri di incompatibilità e la distinzione tra attività operative e quelle di supporto ai valutatori;
 - la raccolta dei dati informativo – statistico sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo e valutazione;
 - le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale.

ART. 132
MODALITA' DI SVILUPPO DEL CONTROLLO DI
GESTIONE
(Cassato con Delibera C.C. n. 101 del 29/04/2014)

ART. 133
CONTROLLO STRATEGICO E VALUTAZIONE DEI
DIRIGENTI
(Cassato con Delibera C.C. n. 101 del 29/04/2014)

ART. 134
COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il consiglio comunale elegge, secondo le vigenti disposizioni di legge, il collegio di revisori composto da tre membri.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, possono esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente.
4. Il collegio dei revisori fornisce parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati, nonché sulle variazioni di bilancio. Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione finanziaria, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità. L'organo di revisione svolge le funzioni di vigilanza anche con tecniche motivate di campionamento. Esso relaziona, altresì, sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a venti giorni, decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
5. Il collegio dei revisori fornisce relazioni all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurano ipotesi di responsabilità.
6. Il collegio dei revisori effettua verifiche di cassa di cui all'ordinamento finanziario ed interviene alle verifiche straordinarie di cassa.
7. Al fine di garantire l'adempimento delle sue funzioni, il collegio dei revisori partecipa alle riunioni del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, nonché per l'approvazione delle variazioni di bilancio.
8. Il presidente del collegio dei revisori partecipa alle riunioni consiliari tutte le volte che viene invitato dal presidente del consiglio comunale, di sua iniziativa, o su richiesta del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati, per riferire e per dare pareri su particolari argomenti di competenza del collegio dei revisori.
9. I singoli componenti dell'organo di revisione hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
10. Il collegio deve ricevere gli ordini del giorno del consiglio comunale e gli altri atti di cui all'art. 239 del D. Lgs. 267/2000.
11. (abrogato con Delibera C.C. n. 101 del 29/04/2014)
12. Per il trattamento economico, la durata dell'incarico, le cause di cessazione, il numero degli incarichi, l'incompatibilità e l'ineleggibilità, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

TITOLO VIII

ART. 135
EFFICACIA

1. Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.

2. L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di coloro che hanno rapporti con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.

3. L'ambito di efficacia dello statuto è dato dal territorio comunale.

4. Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti, nè da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.

ART. 136
INTERPRETAZIONE

1. Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.

2. La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.

3. Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 137
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente, fatta salva la relativa pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana.

2. Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali, il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.

ART. 138
DIFESA ALLE IMPUGNAZIONI

1. Contro gli atti che violano una norma statutaria è ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale: giudice ordinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo; giudice amministrativo, se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.

2. Analogamente, se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione della norma va effettuata avanti al giudice ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione va effettuata avanti il giudice amministrativo.

ART. 139
NORMA FINALE E TRANSITORIA

1. Con l'entrata in vigore della presente novella di modificazione, integrazione ed abrogazione di disposizioni contenute nello statuto del comune di Agrigento, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 176 del 26 ottobre 1995, viene abrogata ogni precedente norma

statutaria.

2. L'entrata in vigore di future leggi nazionali e regionali, nelle materie oggetto del presente statuto comporta il suo automatico adeguamento.

Data ultima modifica: Delibera C.C. n. 101 del 29/04/2014